

Il Reddito di cittadinanza tra iniquità e paradossi. Più risorse, meno certezze

FOCUS

29 gennaio 2019
n. 8

a cura di Simona Genovese

*Ufficio Affari Giuridici
Presidenza Gruppo Partito Democratico
Palazzo Cenci, 3° piano
Piazza Sant'Eustachio, 00186 Roma*

*Capo Ufficio: Simona Genovese
Segreteria: 06.6706.5130
affarigiuridicpd@senato.it*

SOMMARIO

1. DAL REI AL RDC. IL RIBALTAMENTO DI METODO E VISIONE.....	4
2. PIÙ RISORSE, MENO CERTEZZE	6
3. I 780 EURO A CITTADINO. TRUFFA O MIRAGGIO	8
4. I GRANDI PERDENTI: BAMBINI E FAMIGLIE NUMEROSE	9
5. LA PERDITA DI CENTRALITA' DEI COMUNI. VERSO IL "SUDDITO" DI CITTADINANZA	10
6. POLITICHE ATTIVE ALLA ROVESCIA. LA SOSPENSIONE DELL'ASSEGNO DI RICOLLOCAMENTO PER DISOCCUPATI E CASSINTEGRATI	12
7. POLITICHE ATTIVE IMMAGINARIE: IL RAFFORZAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO	13
8. L'IPOCRITA SEVERITÀ DELLE SANZIONI. LE AMBIGUITÀ SUL LAVORO NERO	14
9. LA PROPOSTA ALTERNATIVA DEL PD. IL RADDOPPIO DEL REI	15
ALLEGATO - REDDITO DI CITTADINANZA VS REDDITO DI INCLUSIONE. SCHEDA COMPARATIVA	17

"Abbiamo abolito la povertà" - **L. Di Maio**, *Vice
Presidente del Consiglio (28 settembre 2018)*

"Il Reddito di cittadinanza è disegnato in modo da poter erogare rapidamente il maggior numero possibile di contributi economici, anche a prescindere da qualunque azione di inserimento lavorativo. Nei prossimi mesi, dunque, più che ad interventi di attivazione, assisteremo ad una distribuzione a pioggia di risorse" - **R. Rossini**, *Portavoce dell'Alleanza contro la povertà (24 gennaio 2019)*

1. DAL REI AL RdC. IL RIBALTAMENTO DI METODO E VISIONE

A quattro mesi dall'annuncio dell'abolizione della povertà dal balcone di palazzo Chigi, dopo una lunga e sofferta gestazione che ha visto del tutto esclusi il Parlamento e le parti sociali da qualunque confronto, il governo ha infine adottato con decretazione d'urgenza le misure destinate a dare seguito alla principale promessa elettorale del M5S: l'introduzione del **Reddito di cittadinanza (RdC)**.

A differenza del **Reddito di inclusione (REI)** che era stato **disegnato e attuato dai governi Renzi-Gentiloni su delega del Parlamento e attraverso un costante confronto con l'Alleanza contro la povertà** (il soggetto che raggruppa tutti gli enti impegnati nella lotta all'esclusione sociale: terzo settore, associazioni, rappresentanze dei comuni e delle regioni, sindacati), il **RdC** nasce all'insegna della scelta unilaterale del governo Lega-M5S, **senza alcun dialogo con gli enti territoriali e i soggetti dell'associazionismo sociale e sindacale direttamente impegnati sul fronte del contrasto alla povertà**.

A questa scelta corrisponde un **radicale mutamento di visione**.

Se il **REI era una misura basata su una visione della povertà in tutte le sue dimensioni** (personale, familiare, sociale, economica, lavorativa, formativa, ecc.) e come tale destinata alla generalità della popolazione in condizioni di povertà indipendentemente dalla condizione lavorativa (anche ai *working poors*), il **RdC corrisponde viceversa a una visione unidimensionale e ideologica della povertà basata sull'assunto che il povero ha un unico bisogno: l'occupazione**.

A differenza del REI, nel **RdC** diventano residuali o **scompaiono tutte le dimensioni non lavoristiche della povertà**: quelle connesse alla salute, l'istruzione, le responsabilità familiari, le relazioni personali, le condizioni psicologiche, la disabilità, ecc.

Nel passaggio dal REI al RdC i grandi perdenti sono i soggetti che nelle famiglie povere sono tipicamente i più fragili e bisognosi: **i bambini e le donne**.

La **famiglia povera con figli minori** che aveva nei **servizi sociali dei comuni il punto di primo contatto obbligatorio al fine dell'accesso al REI**, con la nuova disciplina non ha più alcun obbligo preventivo di attivazione e, quando convocata, è indirizzata **in prima istanza ai centri per l'impiego**.

È una scelta che penalizza due volte i poveri:

- i centri per l'impiego non conoscono le domande pregresse di aiuto già raccolte dai servizi sociali per le famiglie più fragili, e non sono in grado di raccoglierne di nuove. Con il trasferimento del primo contatto dai servizi socio-assistenziali ai Cpl, **le famiglie povere perdono il canale diretto di accesso al sostegno pubblico** già garantito dal REI;
- **viene meno il controllo sociale garantito dai comuni** sull'erogazione del beneficio economico, a scapito dell'efficacia e della credibilità della misura. La necessità di combattere gli abusi finirà paradossalmente per colpire in primo luogo i più poveri, in quanto meno informati e attrezzati a fronteggiare i controlli.

Allo stesso tempo, anche **le persone che sono in condizioni di lavorare non avranno dal Reddito di cittadinanza risposte adeguate** ai loro bisogni.

Nel disegno del RdC **non c'è traccia di politiche attive** che rendano credibile l'efficacia di condizionalità legate all'accettazione non di una, ma addirittura tre offerte di lavoro congrue, da parte di servizi pubblici per l'impiego che oggi collocano meno dell'1,5 per cento dei lavoratori (v. infra)

Anche l'annunciato **potenziamento dei centri per l'impiego** (già fortemente ridimensionato rispetto alle ambizioni iniziali) per diventare realtà deve superare innumerevoli difficoltà amministrative:

- quelle poste dal **riparto costituzionale di competenze tra Stato e Regioni** (che assegna a queste ultime la potestà esclusiva in materia di politiche attive per il lavoro)
- quelle derivanti dal **rispetto di procedure di assunzione e selezione del personale** che non possono essere eccessivamente compresse o eluse, a meno di provocare ricorsi e contenziosi paralizzanti per l'intera macchina amministrativa.

Sul piano amministrativo, il risultato è una misura formalmente ibrida e ambigua.

Il RdC **sovrappone confusamente finalità e strumenti di assistenza sociale**, tipicamente finanziati dalla fiscalità generale (come il REI), con **finalità e strumenti di sostegno al reddito e di reinserimento lavorativo**, tipici degli istituti assicurativi contro la disoccupazione (come la NaSpl), normalmente finanziati anche dal sistema produttivo (aziende e lavoratori).

Sul piano ideologico, è un approccio sbagliato sotto diversi profili.

Da una parte, si accredita **l'idea che la crescita occupazionale del Paese possa passare attraverso politiche assistenziali di spesa**, quando essa dipende piuttosto da **investimenti e riforme economiche e sociali** ad ampio spettro, come quelle avviate nella scorsa legislatura e oggi sospese o revocate dal governo Lega-M5S.

Per altro verso, **si trascura di considerare che numerosi poveri - proprio quelli più fragili e bisognosi - non sono in condizioni di lavorare** o non lo sono immediatamente. Per come disegnato, il RdC finisce per colpire proprio questi ultimi, mettendoli in coda e **privilegiando paradossalmente i meno poveri e i più occupabili** (non da ultimo i più informati).

In questo contesto **i poveri** sono solo la platea di riferimento di politiche che se pure fossero efficaci - e non c'è evidenza che lo siano - avrebbero obiettivi estranei ai loro concreti bisogni e per di più perseguiti con **approccio punitivo e paternalistico**. Come espressamente riconosciuto nella relazione tecnica, il povero è il possessore di "un bancomat che servirà non solo per la **tracciabilità dei consumi**, ma anche per innescare **incentivi a consumare**".

In definitiva, **il Reddito di cittadinanza risponde a un disegno sbagliato e distorsivo**: non ha le caratteristiche di una misura contro la povertà (come il REI, che viene abolito), né quelle tipiche di una misura di sostegno al reddito e alla ricollocazione in caso di disoccupazione (come la NaSpl, che viceversa non viene toccata).

La sua concreta configurazione è tale da renderlo un **mero strumento per l'erogazione di un beneficio economico senza alcuna effettiva condizionalità**.

In prospettiva, gli sconfitti saranno proprio i poveri.

Come ha ben colto l'**Alleanza contro la povertà in Italia**¹:

"esiste il **pericolo che tutto ciò faccia crescere la schiera di chi si oppone alla lotta contro la povertà**. Se pensiamo all'Italia tra sei mesi o un anno, temiamo che il malfunzionamento del Reddito di Cittadinanza **indurrà molti ad affermare che il RdC ha fallito, quindi sostenere i poveri è sbagliato**".

2. PIÙ RISORSE, MENO CERTEZZE

Il governo ha stanziato nella legge di bilancio, nell'ambito di un apposito fondo, circa 7,1 miliardi di euro per il finanziamento a regime del Reddito di cittadinanza, dei quali solo 4,4 miliardi di risorse "fresche", considerato che la quota restante deriva dallo **svuotamento del fondo che ad oggi finanzia il Reddito di inclusione (REI)**, introdotto nella scorsa legislatura dai governi Renzi-Gentiloni e **cancellato dal governo a decorrere dal 1° marzo 2019**.


Il RdC è dunque **in parte finanziato con risorse già stanziate a regime dai precedenti governi e per la parte restante finanziato con risorse che dal 2020 possono considerarsi solo virtuali**, in quanto reperite in bilancio attraverso l'aumento delle clausole IVA, all'esito del braccio di ferro (perduto) con l'Unione europea. In altre parole, se con la prossima legge di bilancio non si troverà il modo di sterilizzare diversamente le clausole IVA, trovando da subito almeno 23 miliardi di euro, **le due principali misure di spesa introdotte con l'ultima bilancio - Quota 100 e RdC - saranno le prime a rischiare un ridimensionamento** già a decorrere dal 2020.

Nel frattempo, l'unica certezza è la **cancellazione dopo appena un anno del REI**, la prima misura universale nazionale di contrasto alla povertà che l'Italia abbia mai avuto, **finanziato a regime per 2,75 miliardi di euro** e già in grado di raggiungere **700mila famiglie** e circa **2,5 milioni di persone**.

¹ "Maggiori risorse, peggiori risposte. La posizione dell'Alleanza contro la povertà in Italia sul Reddito di cittadinanza", 23 gennaio 2019

Se si assumono a riferimento i 50 milioni di euro *una tantum* stanziati nel 2012 per la prima misura sperimentale contro la povertà, si vede come siano stati i **governi di centrosinistra** ad aver fatto fare all'Italia, tra il 2016 e 2018, un **gigantesco passo avanti nelle politiche di contrasto alla povertà**, arrivando a costruire una misura permanente finanziata per quasi 3 miliardi di euro a partire dal 2020 (considerando anche le risorse europee del Programma operativo nazionale-PON Inlusione, destinate al finanziamento dei servizi).

Tab. 1. Stanziamenti per la povertà autorizzati a regime a legislazione previgente



Oggi, quando occorrerebbe completare e rafforzare quell'investimento pubblico attraverso l'aumento del beneficio economico e della platea raggiunta e il potenziamento dell'infrastruttura amministrativa già avviata (come proposto dal PD, v. par. 9) il governo sceglie di **abbandonare il REI** e di sostituirlo con una misura come il Reddito di cittadinanza, a tutt'altra vocazione e priva della necessaria infrastruttura amministrativa, destinata a generare **confusione e disorientamento presso le famiglie povere e i soggetti più deboli e meno informati**.

Più risorse, meno certezze. Per tutti.

3. I 780 EURO A CITTADINO. TRUFFA O MIRAGGIO

Indicata fin dall'inizio come soglia psicologica irrinunciabile, quella dei 780 euro di reddito di cittadinanza per un ogni cittadino si rivela, alla luce del decreto, un mero miraggio per i poveri veri ed un enorme e indebito regalo per evasori fiscali, lavoratori in nero e imprese alla ricerca di *escamotage* per ridurre il costo del lavoro.

L'importo annuo di **9.360 euro per persona** è infatti riconosciuto pienamente solo al nucleo familiare di un solo componente che ha un **ISEE pari a zero** e vive **in affitto**, pagando almeno **280 euro al mese**. Se paga un affitto minore o se il suo ISEE è maggiore di zero, il reddito di cittadinanza è matematicamente inferiore.

Chi è dunque **destinato a beneficiare davvero di 780 euro mensili**?

È la persona che, senza alcun reddito significativo nell'ultimo anno, riesce a pagare almeno 3.360 euro di affitto - e c'è quanto meno da dubitare che un vero povero si trovi in queste condizioni - oppure è qualcuno, non proprio povero, che sa far di conto e lo fa prima e meglio di coloro che si trovano davvero in condizioni di bisogno.

Gli importi riconosciuti sono infatti tali da **incoraggiare comportamenti opportunistici** da parte sia dei lavoratori che delle imprese.


Basti pensare che per una **famiglia con 2 adulti e 3 figli**, di cui 2 minori, il **Reddito di cittadinanza può arrivare all'importo di 1.330 euro netti al mese**.

In questo caso il sussidio pubblico coincide con la **busta paga di un lavoratore dipendente** con una retribuzione annua lorda (RAL) di circa **24.790 euro annui**.

Si tratta della **retribuzione percepita da un operaio** mediamente su tutto il territorio nazionale (dati 2017). Come tale, il livello massimo del RdC deve ritenersi confrontabile con le retribuzioni da lavoro percepite da **circa il 60% dei lavoratori dipendenti in Italia**.

Se si assumono a riferimento solo il **Sud e le isole**, il RdC è addirittura **più premiante di un lavoro a tempo pieno da operaio**, remunerato in media 23.434 euro lordi all'anno.

RAL media 2017 (valori in Euro) vs occupati dipendenti (% sul totale occupati)



4. I GRANDI PERDENTI: BAMBINI E FAMIGLIE NUMEROSE

Rispetto all'impianto vigente del REI, il disegno del **Reddito di cittadinanza penalizza vistosamente le famiglie con bambini** e, tra queste, soprattutto quelle numerose (con 3 o più figli).

La nuova disciplina prevede, infatti, che tutti i nuclei familiari con un maggiorenne non occupato e **almeno un componente under 26** debbano essere convocati dai **centri per l'impiego** entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio. Ai **servizi sociali territoriali** - che fino ad oggi hanno preso in carico **tutte le famiglie ai fini dell'accesso al REI** - resterebbe l'onere di convocare le sole **famiglie di adulti super-svantaggiati**, cioè una quota del tutto residuale di famiglie povere con bisogni complessi.

Per di più, se la disciplina del REI prevedeva la **preventiva sottoscrizione di un Patto per l'inclusione** ai fini dell'accesso al beneficio economico, la nuova disciplina del RdC ribalta completamente l'approccio prevedendo:

- la **preventiva erogazione del beneficio economico**, che viene dunque anteposta a qualunque obbligo a carico del beneficiario
- lo **spostamento dell'onere di attivazione** dal soggetto richiedente alle **amministrazioni competenti** (Cpl o servizi sociali), tenute a convocare i soggetti di rispettiva competenza, come individuati sulla

base delle caratteristiche del nucleo familiare, entro termini di legge puramente ordinatori che potrebbero non essere rispettati senza alcuna conseguenza.

Ciò significa non solo **legittimare l'erogazione di una misura passiva**, ma soprattutto **privare le famiglie con figli minori** (quelle tipicamente più fragili e bisognose) **di un'occasione obbligatoria di contatto con i servizi sociali** dei comuni.

Viene dunque meno per i bambini tutta la rete di assistenza ad oggi garantita dai servizi territoriali.

Inoltre, a differenza del REI **il beneficio economico del RdC non cresce oltre il terzo figlio** e le famiglie numerose ne risultano penalizzate.

Persino **l'entità della prestazione economica** rischia, in alcuni casi, di essere **inferiore per le famiglie numerose rispetto a quella garantita dal REI** (con risorse molto più limitate!).

Come si vede dalle tabelle seguenti, il beneficio economico riconosciuto dal RdC è molto maggiore di quello del REI solo nel caso di famiglie con ISEE pari a zero che pagano un mutuo o un affitto fino a 280 euro (una circostanza del tutto residuale nelle famiglie veramente povere). Ma se si tratta di **nuclei con ISEE pari a 3.000 euro**, senza mutuo né affitto da pagare, **l'importo del REI è addirittura superiore a quello del RdC**.

Per queste famiglie il Reddito di cittadinanza si traduce in una perdita secca, anche sul piano economico.

Il valore delle prestazioni – reddito zero

Composizione nucleo familiare	Importo massimo RdC			Importo massimo Rel (1)
	No mutuo, né locazione	Con mutuo	Con locazione	
1 componente	500,00	650,00	780,00	187,50 euro
2 componenti	700,00	850,00	980,00	294,38 euro
3 componenti	900,00	1.050,00	1.180,00	382,50 euro
4 componenti	1.050,00	1.200,00	1.330,00	461,25 euro
5 componenti	1.050,00	1.200,00	1.330,00	534,37 euro
6 o più componenti	1.050,00	1.200,00	1.330,00	539,82 euro

1. L'importo mensile è ridotto degli eventuali trattamenti assistenziali percepiti dalla famiglia

Il valore delle prestazioni – reddito = 3.000 Euro

Composizione nucleo familiare	Importo massimo RdC			Importo massimo Rel (1)
	No mutuo, né locazione	Con mutuo	Con locazione	
1 componente	250,00	400,00	530,00	187,50 euro
2 componenti	350,00	500,00	630,00	294,38 euro
3 componenti	450,00	600,00	730,00	382,50 euro
4 componenti	525,00	675,00	805,00	461,25 euro
5 componenti	525,00	675,00	805,00	534,37 euro
6 o più componenti	525,00	675,00	805,00	539,82 euro

1. L'importo mensile è ridotto degli eventuali trattamenti assistenziali percepiti dalla famiglia

In definitiva, **i bambini poveri sono i soggetti più penalizzati** nel passaggio dal REI al Reddito di cittadinanza, in quanto colpiti due volte:

- sono **penalizzati dalla scala di equivalenza** che proporzionalmente **penalizza le famiglie numerose** nella distribuzione del beneficio economico;
- sono penalizzati perché **privati della possibilità di ricevere quei servizi educativi e sociali cruciali** per garantire loro un futuro migliore di quello cui sarebbero altrimenti destinati.

5. LA PERDITA DI CENTRALITÀ DEI COMUNI. VERSO IL "SUDDITO" DI CITTADINANZA

La nuova disciplina **ridimensiona il ruolo dei comuni** e in generale di tutti i servizi sociali e assistenziali territoriali, fino ad oggi riconosciuti come il **naturale avamposto di trincea nella lotta contro la povertà** e l'esclusione sociale.

Con lo smantellamento del REI, **i comuni non sono più lo "sportello" di primo accesso** alla misura, perdendo il ruolo di controllo sociale e quello di prima assistenza, tipici degli enti di prossimità.

La domanda di accesso alla misura che per il REI era ricevuta dai comuni (o dai CAF su convenzione con i comuni) è adesso ricevuta dalle Poste (o dai Caf su convenzione INPS), secondo un modello che prevede una **gestione del RdC fortemente centralizzata**.

Inoltre viene **ridimensionato l'investimento pubblico nei servizi sociali territoriali**, ai quali la disciplina del **REI aveva vincolato strutturalmente una quota del Fondo povertà** pari a circa il **15 per cento** dello stesso.

Il previsto aumento delle risorse per l'attuazione del RdC non ha infatti coinvolto le **risorse già destinate ai servizi sociali territoriali** a legislazione vigente, che dunque rimangono dimensionate a una platea più ridotta). Le stesse risorse sono semmai **ridotte dalla nuova disciplina**, che impone ai comuni di utilizzarle per attrezzare i propri sistemi informativi al complesso dialogo tra piattaforme digitali nazionali ancora tutte da sviluppare (più programmatori e meno assistenti sociali!).

Viene meno, dunque, uno degli aspetti qualificanti della misura di contrasto alla povertà delineata dai governi di centrosinistra: il rafforzamento della componente di servizi sociali e assistenziali in misura tale da garantirne la concreta esigibilità su tutto il territorio nazionale.

Non a caso, il **Coordinamento nazionale degli assessori regionali al lavoro** ha inutilmente chiesto al governo (da ultimo il 22 gennaio 2019 nell'incontro con il Ministro Di Maio) di **lasciare che i comuni restino la sede di primo contatto** per l'accesso al RdC, così come lo erano per il REI.

I comuni - che finalmente stavano cominciando ad assumere assistenti sociali a valere sulle risorse del REI - rischiano infatti di perdere la motivazione ad attivarsi per l'attuazione di una misura che ne riduce ruolo e responsabilità.

Questo cambiamento di approccio è destinato a porre **rilevanti problemi attuativi** a carico di tutte le amministrazioni coinvolte. Nel passaggio dal REI al RdC occorre infatti "smontare" un sistema amministrativo imperniato sui servizi sociali, lasciandolo come residuale per i soli nuclei di adulti super-svantaggiati, per montarne uno nuovo virtualmente costruito attorno ai centri per l'impiego, ma di fatto centralizzato.

Tra i problemi destinati a porsi in sede attuativa c'è la **verifica del requisito della residenza**, da effettuarsi entro un orizzonte temporale di **10 anni**, in luogo dei due anni già previsti per il REI, anche con riferimento alle **famiglie di immigrati** per le quali il riscontro potrebbe dimostrarsi concretamente impossibile (con l'effetto di escluderne un gran numero dal beneficio).

Per il corretto funzionamento dei **controlli affidati all'INPS** (che deve svolgerli **entro 5 giorni dalla richiesta!**) occorrerebbe un sistema informativo centrale capace di dialogare efficientemente con i comuni per tutti i profili di loro competenza: una condizione ad oggi impossibile da realizzare in tempi brevi, a meno di escludere "politicamente" dal beneficio alcune tipologie di soggetti sulla base di indirizzi amministrativi.

In definitiva, il ridimensionamento del ruolo dei comuni che emerge dal nuovo impianto del Reddito di cittadinanza appare orientato a ridurre il grado di responsabilizzazione politica e amministrativa degli enti territoriali, per evidente scelta di politica del consenso: **far percepire il beneficio come erogato direttamente dal governo centrale.**

Con un prezzo significativo non solo per i poveri, ma per l'intera collettività.

La cittadinanza, sganciata dal dialogo con corpi intermedi ed enti di prossimità, diventa mera sudditanza. **E' il potere centrale che parla al "suddito" di cittadinanza.**

6. POLITICHE ATTIVE ALLA ROVESCIA. LA SOSPENSIONE DELL'ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE PER DISOCCUPATI E CASSINTEGRATI

A differenza del REI che imponeva ai richiedenti la sottoscrizione presso i servizi territoriali di un patto personalizzato ai fini dell'accesso al beneficio economico, la nuova disciplina del Reddito di cittadinanza sposta tutti gli obblighi di attivazione alla fase successiva all'erogazione dell'assegno.

Anche la **Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro** (la cd DID già prevista dal *Jobs Act*) che secondo la nuova disciplina deve essere presentata entro i 30 giorni successivi alla percezione dell'assegno, non trova in concreto alcun termine perentorio, dovendo essere effettuata attraverso l'apposita piattaforma digitale (ove esista e sia funzionante) oppure presso i centri per l'impiego (in sede di prima convocazione, quando essa avvenga).

In generale, gli **obblighi di attivazione gravano in prima istanza non già sul percettore del RdC, ma sulle amministrazioni pubbliche competenti** (in successione: INPS, ANPAL, comuni, centri per l'impiego, servizi sociali), che devono nell'ordine: effettuare controlli; procedere a convocazioni; sollecitare la sottoscrizione dei patti; sottoporre offerte di formazione o di lavoro, ecc. Solo la mancata risposta o la successiva

inadempienza del beneficiario integrano una causa di decadenza dal beneficio. Mentre dall'eventuale inerzia delle amministrazioni competenti non sembra derivare alcuna conseguenza.

Dal tenore letterale delle norme, a parte la presentazione della DID, l'unica condizionalità imposta al beneficiario del RdC "a pena di decadenza" dallo stesso, sembra essere la richiesta - in via sperimentale fino al 2021 (sic!) - dell'**Assegno di ricollocazione (AdR)**, decorsi ben 90/120 giorni dall'erogazione dell'assegno.

Si tratta della misura di politica attiva del lavoro introdotta dal *Jobs Act*, oggi destinata a disoccupati e cassintegrati (percettori di NaSpl e CIGS), che consiste in un importo da utilizzare presso i soggetti che forniscono servizi di assistenza intensiva alla ricerca di lavoro (centri per l'impiego o agenzie per il lavoro accreditate, che in caso di effettiva collocazione del lavoratore incassano l'assegno).

La nuova disciplina non solo prevede, come **unica condizione effettiva per non perdere il RdC, la richiesta dell'Assegno di ricollocazione, ma sospende la stessa misura di politica attiva del lavoro per tutti quelli che oggi ne hanno legittimamente diritto: disoccupati e cassintegrati.**

Per di più, il beneficiario del RdC, pur di non perdere il beneficio economico, potrebbe utilizzare l'assegno di ricollocazione anche presso lo stesso centro per l'impiego che fino a quel momento non gli ha sottoposto alcuna offerta di lavoro. Con il paradosso di **trasformare una misura di politica attiva del lavoro come l'AdR** - già funzionante per migliaia di disoccupati e cassintegrati motivati alla ricollocazione - in uno **strumento puramente opportunistico utile a conservare il beneficio economico passivo del RdC.**

In definitiva, l'Assegno di ricollocazione - che la disciplina previgente già estendeva **a regime a tutti i beneficiari del REI** - viene tolto ai percettori di NASPI e CIGS, che pure ne sono i destinatari naturali, per essere attribuito ai soli beneficiari del RdC, con ciò restringendo il perimetro dell'unica misura nazionale di politica attiva per il lavoro tuttora vigente.

7. POLITICHE ATTIVE IMMAGINARIE. TRA CENTRI PER L'IMPIEGO E I NAVIGATOR

La nuova disciplina individua nel **rafforzamento dei centri per l'impiego l'unica misura di politica attiva per il lavoro** funzionalmente correlata al Reddito di cittadinanza.

A questo fine sono destinati 120 milioni di euro per il 2019 e 160 milioni annui per il 2020 e 2021, cui si devono aggiungere 500 milioni di euro destinati nel triennio ad ANPAL Servizi spa per il conferimento di incarichi di collaborazione.

La scelta dell'incremento dell'investimento pubblico in questo ambito appare opportuna. **L'Italia spende significativamente meno degli altri Paesi UE in servizi per il mercato del lavoro:** appena lo 0,04% del PIL, a fronte dello 0,36% della Germania, dello 0,25% della Francia e allo 0,14% della Spagna.

Tuttavia, **incrementare la spesa mantenendo le vecchie matrici organizzative rischia di rendere inefficace l'intervento e allocare in modo inefficiente le risorse pubbliche.**

Infatti, non c'è alcuna evidenza che il previsto incremento del personale – quando anche fosse realizzato nei tempi strettissimi annunciati - basti di per sé ad aumentare l'efficienza di un servizio pubblico che ad oggi ha un utilizzo del tutto marginale da parte sia dei lavoratori che delle imprese.

I dati della *Rilevazione sulle forze di lavoro* dell'Istat evidenziano che nel 2017 **le persone occupate** che non lo erano nell'anno precedente, e che **hanno ritenuto utile il ricorso al centro per l'impiego, sono state appena il 2,4%**. Ancora più basso è il grado di affidamento accordato dalle imprese.

Secondo l'ultima rilevazione disponibile (*Unioncamere-Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, 2015*) sulle modalità di selezione del personale, **solo l'1,5% delle imprese ha utilizzato un centro per l'impiego per la ricerca di lavoratori**, affidandosi prevalentemente alla conoscenza diretta (58,9%) e a banche dati aziendali (26,2%).

Un **rinnovato servizio pubblico dovrebbe essere gestito con criteri del tutto nuovi** per rendere un servizio a valore aggiunto di livello avanzato per imprese e lavoratori.

Non sembra che possa in alcun modo funzionare a questo fine la prevista assunzione di **4.000 persone nei centri per l'impiego** (con procedure gestite a livello territoriale che richiederanno molto tempo) e l'estemporanea assunzione da parte di ANPAL (con procedure sommarie e semplificate) - di circa **6.000 precari** che dovrebbero affiancare e formare i primi, in qualità di cosiddetti *navigator*, con **contratti di collaborazione di durata non superiore a 24 mesi**.

E' **un'operazione che non funziona** non solo sul piano temporale, visto che i *navigator* sarebbero assunti ben prima del personale da formare, ma anche **priva di qualunque logica sistemica** considerato che - secondo quanto dichiarato dal nuovo Presidente designato dell'ANPAL Parisi - questi nuovi operatori, di fatto precari e a loro volta bisognosi di una formazione *ad hoc*, dovrebbero «aiutare la gente demotivata a trovare la giusta motivazione per impegnarsi nella ricerca di un lavoro» non avendo essi stessi motivazione e formazione adeguate.

Proprio **le figure professionali che dovrebbero trovare lavoro a tempo indeterminato**, attraverso gli incentivi alle imprese, risulteranno esser **ancor più precari dei beneficiari della misura** stessa.

Mentre infatti nel decreto si stanziavano 500 milioni di euro per le nuove assunzioni di personale, solamente 1 milione di euro è assegnato dal 2019 per la stabilizzazione tra il 2019 e il 2022 di circa 20 lavoratori che già lavorano in ANPAL con contratto a tempo determinato.

Si prefigura, di fatto, **un sistema di servizi pubblici per il lavoro basato sulla vulnerabilità contrattuale di migliaia di operatori** che non si comprende né come né quando possano mai essere riassorbiti dalle regioni.

8. L'IPOCRITA SEVERITÀ DELLE SANZIONI. LE AMBIGUITÀ SUL LAVORO NERO

La nuova disciplina si caratterizza per un **fortissimo inasprimento delle sanzioni penali**, che appare **direttamente proporzionale alla sostanziale inefficacia del sistema delle condizionalità e dei controlli**.

È infatti punito con la **reclusione da due a sei anni** chiunque, al fine di ottenere indebitamente il Reddito di cittadinanza, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute. Si tratta di una pena persino **più elevata** rispetto a quelle generali previste per le fattispecie delittuose di falso **commesse da un pubblico ufficiale**, che ordinariamente sono oggetto di sanzioni bene più gravi di quelle per le ipotesi di falso commesse da un privato.

La **disciplina del REI prevedeva un sistema sanzionatorio molto più coerente e ragionevole**, considerato anche la condizione culturale e lo stato d'informazione del tutto peculiare dei richiedenti. In quel caso, l'accertamento di una discordanza tra le componenti reddituali e patrimoniali effettivamente possedute e quanto dichiarato comportava una **sanzione modulata secondo la gravità della discordanza (da un minimo di 100 a un massimo di 3.000 euro)**, ferma restando la restituzione dell'indebito e la decadenza dal beneficio, si applica

Soprattutto, la nuova disciplina del Reddito di cittadinanza appare ambigua sul lavoro nero.

Nonostante si tratti del primo e più rilevante profilo di criticità del nuovo istituto, il problema delle attività lavorative irregolari è sfiorato - incredibilmente - solo nella **norma che punisce con la reclusione da uno a tre anni** "l'omessa comunicazione della variazione del reddito, anche se proveniente da attività irregolari, del patrimonio o di altre informazioni, dovute entro i termini". Nessun'altra norma ne fa menzione.

Insomma, una persona che fa già da prima un lavoro nero o irregolare, che evidentemente non dichiara come reddito, potrebbe fare domanda del reddito di cittadinanza senza subire conseguenze, mentre chi comincia a svolgere lavoro nero in costanza di RdC rischia il carcere. La norma parla infatti solo delle "**variazioni di reddito successive**" alla presentazione della domanda.

9. LA PROPOSTA ALTERNATIVA DEL PD. IL RADDOPPIO DEL REI

In attuazione di uno degli impegni qualificanti assunti con i cittadini attraverso il programma elettorale, il **PD ha presentato alle Camere** - fin all'inizio della legislatura - una proposta di legge contenente le **misure di coerente sviluppo delle politiche di contrasto alla povertà avviate nella scorsa legislatura** (A.S. 473, *Nannicini e altri*; A.C. 688, *Delrio e altri*).

Con la legge di bilancio 2018 il **governo Gentiloni** aveva già operato un rafforzamento del ReI, scegliendo di destinare maggiori risorse, per un verso, all'immediato incremento del beneficio economico per le famiglie più numerose e, per altro verso, all'allargamento progressivo della platea, fino alla sua copertura universale. In tal modo, **si era già allargata la platea potenziale del REI, portandola a 700.000 nuclei familiari, corrispondenti a quasi 2,5 milioni di persone.**

Alla luce dei risultati raggiunti, coerentemente con quanto indicato dal **programma elettorale del Partito democratico**, che ha posto come prioritari per l'agenda politica i temi del contrasto alle disuguaglianze e dell'inclusione sociale e si è impegnato «a **raddoppiare i fondi a disposizione per il reddito di inclusione**, per raggiungere tutte le persone che vivono in condizione di povertà assoluta nel corso della legislatura» – il disegno di legge recepisce tale impegno incrementando l'investimento pubblico di **3.000 milioni di euro a decorrere dal 2019**, al fine di:

- aumentare l'ammontare del beneficio economico;
- allargare la platea dei beneficiari;
- sostenere l'occupabilità dei beneficiari

Il combinato disposto di questi interventi permetterebbe di **portare il numero di famiglie beneficiarie a circa 1.400.000, per un totale di oltre 4 milioni di persone coinvolte**, raggiungendo così tutte le famiglie che secondo le stime ISTAT si trovano effettivamente in condizioni di povertà nel nostro Paese.

A titolo d'esempio, per una **famiglia povera di 5 persone** che non paga affitto né mutuo questi interventi porterebbero l'importo massimo del beneficio economico a **750 euro mensili, a fronte dei 525 euro oggi previsti dal Reddito di cittadinanza (con una spesa complessiva superiore del 50 per cento a quella ipotizzata nella proposta PD!)**.

Un'altra rilevante innovazione proposta dal PD è quella orientata a **favorire l'occupabilità** dei suoi beneficiari della misura attraverso **l'accesso all'Assegno di ricollocazione previsto dal «Jobs Act»** (articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150), anche in deroga alle condizionalità previste in via ordinaria per l'accesso a quell'istituto (erogazione della Naspi e stato di disoccupazione di durata non inferiore a quattro mesi). Inoltre, a titolo di riconoscimento della peculiare condizione di svantaggio dei beneficiari del Rel, si dispone che in caso di successo occupazionale, **l'importo dell'assegno di ricollocazione per questi soggetti sia riconosciuto in misura raddoppiata, a parità di altre condizioni**.

Infine, in ossequio al carattere peculiare del Rel, che si distingue da altre forme di contrasto della povertà per l'attenzione dedicata alle politiche attive per il (re)inserimento nel mondo del lavoro, evitando qualunque rischio di «trappola della povertà», viene altresì **innalzata la quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali**.

A rafforzamento della infrastruttura territoriale di servizi a supporto del reddito di inclusione, la proposta del PD mira a **favorire l'assunzione di assistenti sociali**, a valere sulla quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale riservata al finanziamento dei servizi. A tal fine il disegno di legge del PD autorizza la **deroga ai vincoli alle assunzioni** previsti dalla legislazione vigente, anche da parte di quelle amministrazioni con maggiori difficoltà in quanto strutturalmente deficitarie.

ALLEGATO - Reddito di cittadinanza vs Reddito di inclusione

Scheda comparativa

REDDITO DI CITTADINANZA	REDDITO DI INCLUSIONE
DEFINIZIONE	
<p>Misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.</p>	<p>Misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.</p>
<p>Livello essenziale delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili.</p>	<p>Livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo Povertà.</p>
REQUISITI DI RESIDENZA E DI SOGGIORNO	
<p>Cittadino italiano o di Paese facente parte dell'Unione Europea, o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (*per ottenere il quale è necessaria la residenza in Italia da almeno 5 anni)</p> <p style="text-align: center;">nonché</p> <p>Residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa.</p>	<p>Cittadino dell'Unione Europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (*per ottenere il quale è necessaria la residenza in Italia da almeno 5 anni)</p> <p style="text-align: center;">nonché</p> <p>Residente in Italia in via continuativa da almeno 2 anni.</p>
REQUISITI REDDITUALI	
<p>Il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:</p> <p>1) un valore dell'ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 9.360;</p> <p>2) un valore del reddito familiare non superiore a 6.000 euro (7560 euro per pensione di cittadinanza). La soglia è aumentata a 9.360 euro se il nucleo familiare vive in affitto.</p>	<p>Il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:</p> <p>1) un valore dell'ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;</p> <p>2) un valore dell'ISRE non superiore ad euro 3.000.</p> <p>N.B. L'ISRE è l'Indicatore della Situazione Reddittuale ai fini ISEE diviso per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.</p> <p>N.B. Nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del DPCM n. 159/2013; in tutti gli altri casi, l'ISEE è calcolato in via ordinaria ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, dello stesso DPCM.</p>

REDDITO DI CITTADINANZA	REDDITO DI INCLUSIONE
DEFINIZIONE DI REDDITO	
<p>Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), secondo art. 4 comma 2 del Regolamento ISEE, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ma incluso il valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti del nucleo familiare.</p> <p>Sono pertanto inclusi: redditi ordinari più trattamenti assistenziali non inclusi nell'ISEE, trattamenti previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche.</p> <p>Sono esclusi: le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi, gli arretrati, le riduzioni alla compartecipazione del costo dei servizi, le erogazioni sostitutive dei servizi, le spese assistenziali rendicontate, il BONUS BEBE', il REI e misure regionali se in convenzione.</p>	<p>Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), secondo art. 4 comma 2 del Regolamento ISEE.</p> <p>Sono pertanto inclusi: redditi ordinari più trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche.</p> <p>Sono comunque escluse le prestazioni di invalidità e non autosufficienza (non sottoposte alla prova dei mezzi)</p>
REQUISITI PATRIMONIALI	
<p>Valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro.</p> <p>Valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo e di ulteriori 5.000 euro per ogni componente con disabilità.</p>	<p>Valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20.000 euro.</p> <p>Valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro.</p>
BENI DUREVOLI E INDICATORI TENORI DI VITA	
<p>Nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, oppure autoveicoli di cilindrata superiore ai 1600 cc o motoveicoli superiori ai 250 cc immatricolati per la prima volta nei 24 mesi antecedenti (fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità)</p> <p>Nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto.</p>	<p>Nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);</p> <p>Nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto.</p>

REDDITO DI CITTADINANZA	REDDITO DI INCLUSIONE										
ESCLUSIONI											
<p>Sono esclusi dal RdC:</p> <p>i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica;</p> <p>i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie (nei 12 mesi successivi alle dimissioni), fatte salve le dimissioni per giusta causa.</p>	<p>Il Rei non è compatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpl o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.</p>										
SCALA DI EQUIVALENZA											
<p>1 per il primo componente, incrementato di 0,4 per ogni componente di età maggiore ai 18 anni e di 0,2 per ogni componente minorenni, fino a un massimo di 2,1.</p>	<p>Quella dell'allegato 1 del DPCM N. 159 del 5 dicembre 2013 (ISEE):</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>2</td><td>1,57</td></tr> <tr><td>3</td><td>2,04</td></tr> <tr><td>4</td><td>2,46</td></tr> <tr><td>5</td><td>2,85</td></tr> </table> <p>Per ulteriori componenti si aggiunge 0,35.</p>	1	1	2	1,57	3	2,04	4	2,46	5	2,85
1	1										
2	1,57										
3	2,04										
4	2,46										
5	2,85										
NUCLEO FAMILIARE											
<p>Come definito dalla legislazione vigente (art. 3 DPCM 159/2013) con le seguenti modifiche (in vigore fino a modifiche dello stesso DPCM ed estese a tutte le prestazioni sociali):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, se continuano a risiedere nella medesima abitazione; 2) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore ai 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico ai fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli. 	<p>Come definito dalla legislazione vigente (art. 3 DPCM 159/2013)</p>										
BENEFICIO											
<p>Una componente ad integrazione del reddito del nucleo familiare, pari a 6.000 euro l'anno moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza (7.560 euro per pensione di cittadinanza);</p> <p>Una componente riservata ai nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo indicato nel contratto di locazione, fino a un massimo di 3.360 euro l'anno (1.800 euro per pensione di cittadinanza);</p>	<p>Una componente ad integrazione del reddito del nucleo familiare, pari a 3.000 euro l'anno moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla composizione del nucleo</p> <p>Una componente di servizi alla persona identificata nel piano personalizzato redatto dai servizi sociali.</p> <p>In caso di fruizione di altri trattamenti assistenziali, il valore del REI è ridotto del valore di questi trattamenti,</p>										

<p>Una componente riservata ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o costruzione sia stato contratto un mutuo, pari alla rata mensile del mutuo fino a un massimo di 1.800 euro l'anno.</p> <p>Il beneficio non può in ogni caso superare 9.360 euro annui moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza (max 19.656 euro), ridotto per il valore del reddito familiare, e non può essere inferiore a 480 euro l'anno.</p> <p>Con decreto del Ministero del Lavoro entro 6 mesi dall'entrata in vigore del D.L. sono stabilite modalità di erogazione del beneficio suddiviso tra tutte le persone maggiorenne del nucleo familiare. La pensione di cittadinanza è divisa in parti uguali tra i componenti del nucleo.</p> <p>Il beneficio economico deve essere ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. Con decreto del Ministero del lavoro, da adottarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore del decreto, sono stabilite le modalità con cui, mediante il monitoraggio delle spese effettuate sulla carta RdC, si verifica la fruizione del beneficio entro i termini sopra indicati, le possibili eccezioni, le eventuali penalizzazioni in termini di riduzione del beneficio, nei limiti del 20% dello stesso, nella mensilità successiva a quella in cui non è stato interamente speso. Ogni 6 mesi si deduce quanto non speso nei 6 mesi precedenti, fatta eccezione per una mensilità.</p>	<p>eccetto: quelli non sottoposti a prova dei mezzi, gli arretrati, le indennità per i tirocini per l'inclusione, le misure individuate nel piano personalizzato a valere su fondi comunali o di ambito territoriale, le riduzioni alla compartecipazione del costo dei servizi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese, le erogazioni sostitutive dei servizi.</p> <p>In presenza di redditi del nucleo familiare, il beneficio, eventualmente così ridotto dalle altre prestazioni assistenziali, è ridotto dell'ISR del nucleo familiare, <u>al netto</u> dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nel medesimo indicatore.</p>
DURATA	
<p>18 mesi, con sospensione di 1 mese, rinnovabile senza limite massimo. (N.B. Non c'è sospensione per pensione di cittadinanza).</p>	<p>18 mesi, trascorsi i quali viene sospeso per 6 mesi, per poi essere riattivato per un massimo di ulteriori 12 mesi (durata modificabile da Piano annuale povertà).</p>
COMPATIBILITA' CON ATTIVITA' LAVORATIVA	
<p>Sì. Se varia situazione occupazionale mentre è in corso erogazione RdC, si considera il maggior reddito da lavoro per l'80% (finché non rientra nella dichiarazione annuale dell'Isee). Se varia per avvio attività autonoma, il beneficio rimane lo stesso per ulteriori 2 mesi.</p>	<p>Sì. Obbligo di comunicazione della variazione reddituale.</p>

REDDITO DI CITTADINANZA	REDDITO DI INCLUSIONE
DOMANDA E PROCEDURA DI VALUTAZIONE	
<p>Il RdC è richiesto, dopo il giorno 5 di ogni mese, presso Poste Italiane, anche con modalità telematiche. Può altresì essere richiesto presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) previo convenzionamento con l'INPS. Le domande devono essere inviate all'INPS entro 10 gg. dalla richiesta.</p> <p>Entro 5 gg., l'INPS verifica i requisiti e riconosce il beneficio entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda.</p> <p>La verifica dei requisiti di residenza e soggiorno, in attesa del completamento dell'Anagrafe Nazionale, resta in capo ai Comuni, che la comunicano all'INPS tramite piattaforma.</p> <p>Il beneficio economico è erogato tramite emissione di carta elettronica (Carta Rdc).</p> <p>Il richiedente e gli altri membri del nucleo maggioresni, entro 30 gg. dal riconoscimento del beneficio, devono rilasciare dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, tramite sito, CPI o patronati (in ogni caso non oltre 30 giorni dal primo colloquio presso il CPI).</p> <p>Sempre entro 30 gg. dal riconoscimento del beneficio, il richiedente è convocato dai Centri per l'Impiego nel caso in cui appartenga ad un nucleo familiare in cui vi sia almeno un componente tenuto agli obblighi (maggioresne, non già occupato e non frequentante un regolare corso di studi o di formazione) e in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) assenza di occupazione da non più di 2 anni; 2) età inferiore ai 26 anni; 3) essere beneficiario di NASPI o altro ammortizzatore per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di 1 anno; 4) aver sottoscritto un Patto di servizio (D.lgs. n. 150/2015) in corso di validità presso i CPI. <p>I CPI procedono a individuare i beneficiari del nucleo esonerati dagli obblighi per compiti di cura.</p> <p>N.B. - Tutte le famiglie con figli minori sono convocate dai centri per l'impiego, anche in presenza di bisogni complessi</p> <p>I richiedenti che appartengono a nuclei in cui non v'è presenza di persone con i predetti requisiti, cioè i nuclei composti da soli adulti non occupati da almeno due anni, sono convocati entro 30 giorni dai servizi competenti per il contrasto alla povertà dei Comuni.</p>	<p>Il Rei è richiesto attraverso i Punti di accesso identificati dai Comuni coordinati negli Ambiti territoriali, e dotati di personale qualificato. Esso è verificato e riconosciuto dall'INPS ed è erogato per la parte economica tramite uno strumento di pagamento elettronico fornito da Poste Italiane (carta REI).</p> <p>La domanda deve essere trasmessa dai Comuni all'INPS entro 15 gg. L'INPS deve verificare i requisiti entro 5 gg. In caso di esito positivo, i servizi sociali entro 25 gg. dalla presentazione della domanda programmano l'analisi preliminare (colloqui con il nucleo familiare).</p> <p>Se la situazione di povertà emerge come esclusivamente dipendente dalla situazione lavorativa, il progetto personalizzato è sostituito dal patto di servizio o dal programma di ricerca intensiva di occupazione (D.Lgs. n.150/2015), redatti per ciascun membro del nucleo familiare abile al lavoro non occupato. Se non già stipulato, i servizi sociali contattano il CPI competente che entro 20 gg. deve comunicare ai servizi sociali l'avvenuta sottoscrizione.</p> <p>Laddove, in esito all'analisi preliminare, emerga la necessità di sviluppare un quadro di analisi approfondito, è costituita una équipe multidisciplinare composta da un operatore sociale identificato dal servizio sociale competente e da altri operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, identificati dal servizio sociale a seconda dei bisogni del nucleo più rilevanti, con particolare riferimento ai servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione.</p> <p>In assenza di bisogni complessi, al progetto personalizzato provvede direttamente il servizio sociale.</p> <p>In esito alla valutazione multidimensionale, è definito un progetto personalizzato, sottoscritto dai componenti il nucleo familiare entro venti giorni lavorativi. Entro lo stesso termine, la medesima sottoscrizione è comunicata dagli ambiti territoriali all'INPS ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Rei. In assenza di sottoscrizione del progetto, il Rei non è erogato (fatto salvo che in sede di prima applicazione quando sono stati previsti 6 mesi di tempo per la comunicazione all'INPS).</p>

REDDITO DI CITTADINANZA	REDDITO DI INCLUSIONE
OBBLIGHI DEI BENEFICIARI	
<p>Gli obblighi riguardano i soli componenti del nucleo che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi o di formazione.</p> <p>Non riguardano i pensionati e comunque coloro che hanno più di 65 anni e i componenti con disabilità secondo Legge n. 68/1999_(fatta salva disciplina collocamento mirato).</p> <p>Possono essere esonerati anche i componenti con carichi di cura in riferimento alla presenza nel nucleo di soggetti minori di 3 anni o con disabilità grave o non autosufficienza secondo norme Isee (principi e modalità di valutazione rinviati a regolamento con accordo Conferenza Unificata).</p> <p>Tutti, eccetto gli esonerati, sono tenuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rendere la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Did, ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. n. 150/2015) entro 30 gg dall'erogazione del beneficio o comunque alla prima convocazione presso il centro per l'impiego. <p>Coloro che hanno i requisiti per essere chiamati da CPI devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sottoscrivere il Patto per il Lavoro nelle forme del Patto di Servizio di cui al D. Lgs. n. 150/2015 integrato dalle seguenti condizioni: <ol style="list-style-type: none"> a) obbligo di collaborare con l'operatore addetto alla redazione del bilancio di competenze; b) accettare espressamente gli obblighi e, in particolare: registrarsi sul SIUPL e consultare quotidianamente l'apposita piattaforma digitale dedicata al RdC; svolgere ricerca attiva del lavoro secondo il diario delle attività settimanali stabilito; accettare corsi di formazione o riqualificazione o auto-imprenditorialità; sostenere i colloqui psicoattitudinali e i colloqui finalizzati all'assunzione; accettare almeno 1 di 3 offerte di lavoro congrue (dopo 12 mesi va accettata la prima offerta congrua). <p>E' considerata un'offerta di lavoro congrua quella definita secondo l'art. 25 del D. Lgs. n. 150/2015 integrata dalle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nei primi 12 mesi: entro 100 km o raggiungibile con 100 minuti di trasporto pubblico in caso di prima offerta; entro i 250 km in caso di seconda offerta; in tutto il territorio nazionale in caso di terza offerta; 	<p>I nuclei familiari sono obbligati a rispettare il progetto personalizzato, che include impegni a svolgere specifiche attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) frequenza di contatti con i competenti servizi responsabili del progetto; di norma la frequenza è mensile, se non diversamente specificato nel progetto personalizzato; b) atti di ricerca attiva di lavoro e disponibilità alle attività di cui all'articolo 20, comma 3, del D. Lgs. n. 150 del 2015. A tal fine il progetto personalizzato rimanda al patto di servizio ovvero al programma di ricerca intensiva di occupazione del medesimo decreto legislativo e, in caso si rendano necessarie opportune integrazioni, è redatto in accordo con i competenti centri per l'impiego; c) frequenza e impegno scolastico; d) comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari. <p>I componenti in età attiva del nucleo beneficiario possono essere convocati nei giorni feriali con preavviso di almeno 24 ore e non più di 72 ore secondo modalità concordate nel medesimo progetto personalizzato.</p>

- **dopo 12 mesi**, entro i 250 km. in caso di prima e seconda offerta; in tutto il territorio nazionale in caso di terza offerta;
- in caso di **rinnovo del beneficio**, in tutto il territorio nazionale anche in caso di prima offerta;
- se nel nucleo familiare sono presenti **disabili** (norme Isee), il **limite massimo è quello di 250 km**;
- chi accetta **offerta oltre i 250 km**, riceve per ulteriori **3 mesi il beneficio a titolo di compensazione delle spese di trasferimento**, incrementati a **12 mesi** se nel nucleo sono presenti **minorenni o disabili**.

Coloro che **non hanno i requisiti per essere chiamati da CPI e vengono quindi chiamati dai Comuni** sarebbero tenuti a seguire l'iter previsto dalla disciplina del REI, **senza tuttavia alcun termine per la presentazione del progetto personalizzato** (né alcuna condizionalità ai fini dell'accesso al beneficio economico).

Per tutti i beneficiari del RdC (per gli esonerati dagli altri obblighi è facoltativo) è obbligatorio, in coerenza con il proprio profilo, dare la disponibilità alla **partecipazione a progetti a titolarità dei Comuni, utili alla collettività**, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, per un numero di ore non superiore alle **8 settimanali**.

OBBLIGHI DEI SERVIZI TERRITORIALI

Centri Per l'Impiego: individuano i componenti esonerati dagli obblighi; favoriscono l'incontro tra domanda e offerta di lavoro; effettuano il bilancio delle competenze, di orientamento e di aiuto alla ricerca del lavoro; costituiscono lo Sportello Azienda e gestiscono gli incentivi; fissano gli incontri tra aziende e lavoratori; orientano i lavoratori ai corsi di formazione.

Servizi sociali: per i beneficiari ad essi indirizzati, come per il REI (senza tuttavia alcuna effettiva condizionalità).

Servizi sociali: entro 25 gg. dalla presentazione della domanda programmano l'analisi preliminare (colloquio familiare) e, in assenza di bisogni complessi, provvedono alla definizione del **progetto personalizzato**. Il progetto personalizzato è definito con la più ampia partecipazione del nucleo familiare, nonché promuovendo, laddove possibile, anche il **coinvolgimento attivo dei minorenni** per la parte del progetto a loro rivolto.

Equipe multidisciplinare: se in esito all'analisi preliminare emerge la necessità di sviluppare un quadro di analisi approfondito, è costituita una équipe composta da un operatore sociale identificato dal servizio sociale competente e da altri operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali (servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione)

	<p>Centri per l'impiego: se in esito all'analisi preliminare emerge che la situazione di povertà è esclusivamente dipendente dalla situazione lavorativa, i servizi sociali contattano il CPI competente che, entro 20 gg, deve procedere alla definizione di un patto di servizio o programma di ricerca intensiva di occupazione (D.Lgs. n.150/2015), redatto per ciascun membro del nucleo familiare abile al lavoro non occupato</p>
<p>CONTROLLO DEI REQUISITI</p>	
<p>I requisiti economici di accesso al RdC si considerano posseduti per la durata dell'attestazione Isee in vigore al momento della presentazione della domanda e sono verificati solo in caso di presentazione di nuova DSU, ferma restando la necessità di aggiornare l'Isee alla scadenza di validità.</p> <p>Gli altri requisiti si considerano posseduti fino a comunicazione contraria delle amministrazioni competenti.</p>	<p>Controllo da parte INPS ogni tre mesi.</p> <p>Obbligo di aggiornamento Isee alla scadenza di validità.</p>
<p>SANZIONI</p>	
<p>Chiunque con dolo fornisca dati o notizie non rispondenti al vero, incluso l'occultamento di redditi e patrimoni ai fini ISEE o di dichiarazioni fiscali, al fine di ottenere il RdC, di cui altrimenti non sarebbe stato beneficiario, viene punito con la reclusione da 2 a 6 anni.</p> <p>Chi non comunica la variazione di reddito e patrimonio entro i termini previsti per non decadere dal beneficio, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni.</p> <p>In entrambi i casi si aggiunge la decadenza dal beneficio, il recupero di quanto indebitamente percepito, l'impossibilità di rifare richiesta prima di 10 anni.</p> <p>E' disposta la decadenza in caso di mancata sottoscrizione degli obblighi, di mancata partecipazione a formazione e politiche attive, di mancata partecipazione ai progetti di lavoro dei Comuni, non accettazione di almeno una di 3 offerte congrue di lavoro e la prima offerta in caso di rinnovo; mancata comunicazione delle variazioni del nucleo familiare o della DSU, e per il beneficiario che venga trovato dalle ispezioni a svolgere lavoro irregolare o lavoro autonomo non dichiarato.</p> <p>Sono previste decurtazioni delle mensilità come sanzioni in caso di mancata presentazione alle convocazioni, mancata partecipazione all'orientamento, mancato rispetto degli obblighi inseriti nel Progetto Personalizzato del Patto di inclusione.</p>	<p>Sono previste decurtazioni delle mensilità fino alla decadenza come sanzioni in caso di mancata presentazione alle convocazioni e mancata partecipazione all'orientamento.</p> <p>E' prevista la decadenza (per gli interessati, anche la decadenza dallo stato di disoccupazione) in caso di mancata partecipazione alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, ovvero di mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua (art. 25 D. Lgs. 150/2015).</p> <p>E' previsto il richiamo formale, la sospensione e poi la decadenza per il mancato rispetto degli impegni specificati nel progetto personalizzato.</p> <p>Nel caso in cui si accerti una discordanza tra le componenti reddituali e patrimoniali effettivamente possedute e quanto indicato nella DSU:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se l'effetto sia stato il percepimento del beneficio economico in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso, si applica una sanzione graduale che va da una a due mensilità fino alla decadenza. - se l'effetto sia stato il percepimento illegittimo del beneficio, altrimenti non spettante, ferma restando la restituzione dell'indebitato e la decadenza dal beneficio, si applica una sanzione modulata secondo la gravità della discordanza (da un minimo di 100 a un massimo di 3.000 euro).

<p>I CPI e i Comuni comunicano alle piattaforme informatiche le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo a sanzioni.</p> <p>[Responsabilità disciplinare e contabile dei soggetti preposti].</p>	
CARTA ACQUISTI	
<p>Oltre che per l'acquisto dei generi previsti dalla Carta Acquisti (D.L. n.112/2008), si possono prelevare contanti fino a un massimo di 100 euro al mese moltiplicati per la scala di equivalenza. Si può altresì effettuare bonifici mensili di pagamento del canone di locazione o della rata di mutuo. Con decreto del MLPS possono essere individuati nuove possibilità e nuovi limiti.</p> <p>Le movimentazioni sono tracciate e messe a disposizione delle piattaforme, per il tramite del MEF.</p> <p>E' vietato utilizzare il beneficio per giochi che prevedano vincite in denaro.</p>	<p>Oltre che per l'acquisto dei generi previsti dalla Carta Acquisti (D.L. n.112/2008), si possono prelevare contanti fino a metà del beneficio massimo attribuibile.</p>
AGEVOLAZIONI TARIFFE (ELETTICITA' E GAS)	
<p>Sì. In automatico.</p>	<p>Sì. In automatico.</p>
SISTEMI INFORMATICI	
<p>Devono essere costituite due piattaforme, una all'interno del SIUPL (Politiche attive) e una all'interno del SIUSS (Servizi sociali), per mettere in comunicazione i dati di INPS, Centri Impiego e Agenzie private, Comuni, Anpal e Ministero del Lavoro.</p> <p>Serve piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme di Anpal e MLPS.</p> <p>L'Agenzia per le entrate e la Guardia di Finanza potranno accedere al SIUSS.</p>	<p>Piattaforma INPS (già funzionante)</p> <p>Casellario Assistenza (già funzionante e rinominato SIUSS ai fini del RdC)</p>
INCENTIVI ALLE IMPRESE	
<p>I (soli) datori di lavoro privati che comunicano alla piattaforma digitale del RdC la disponibilità dei posti vacanti, in caso di assunzione di un beneficiario RdC a tempo indeterminato, hanno diritto a uno sgravio contributivo pari all'ammontare del beneficio spettante per 18 mesi all'interessato, dedotto quanto già erogato (comunque non meno di 5 mesi). In caso il beneficiario RdC sia già in rinnovo, lo sgravio è pari a un contributo fisso di 5 mesi. Lo sgravio non può comunque eccedere il totale dei contributi previdenziali e assistenziali.</p>	<p>Non previsti in correlazione specifica con REI. Previsti per assunzione di disoccupati in Naspl e cassintegrati.</p>

<p>In caso di licenziamento il datore di lavoro deve restituire l'incentivo fruito più le sanzioni, salvo per licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo.</p> <p>Il datore di lavoro ha l'obbligo di stipulare presso il Cpi un Patto di formazione.</p> <p>Se l'assunzione avviene tramite Agenzia privata accreditata, l'importo viene diviso tra questa e il datore di lavoro.</p> <p>Gli Enti di formazione possono stipulare i Patti di formazione e accedere alla metà degli sgravi nel caso in cui il beneficiario venga assunto alla fine del percorso formativo (l'altra metà va al datore di lavoro). In caso il beneficiario RdC sia già in rinnovo, lo sgravio è pari a un contributo fisso di 6 mesi.</p> <p>In tutti questi casi l'accesso agli sgravi è possibile solo se il datore di lavoro può dimostrare un incremento dei dipendenti a tempo indeterminato o la sostituzione di un lavoratore uscito per pensionamento.</p> <p>Ai beneficiari di RdC che attivano un'attività lavorativa autonoma, spettano 6 mensilità del beneficio a titolo di incentivo.</p>	
<p>ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE</p>	
<p>In sede di prima applicazione e comunque non oltre il 2021, il beneficiario tenuto a stipulare il Patto per il lavoro, entro 30 gg. dal ricevimento del beneficio riceve l'Assegno di Ricollocazione (art. 23 d.lgs. n. 150/2015, con alcuni obblighi integrativi). Nei successivi 30 gg. i beneficiari devono scegliere il soggetto erogatore del servizio (che ha durata di 6 mesi + altri possibili 6). Se dopo 30 gg. il soggetto erogatore non si è attivato, il beneficiario è tenuto a cambiarlo.</p> <p>Importo e modalità da definire con delibera Anpal.</p> <p>E' contemporaneamente sospesa l'erogazione dell'Assegno di ricollocazione ai disoccupati e ai cassintegrati che, a legislazione vigente, ne avrebbero diritto.</p>	<p>Previsto a regime l'accesso all'Assegno di ricollocazione per tutti i beneficiari del REI.</p>
<p>RUOLO DEL TERZO SETTORE</p>	
<p>Rinvio a normativa REI per i casi (numericamente residuali) di sottoscrizione di un Patto di Inclusione</p>	<p>I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, di cui alla Legge 6 giugno 2016, n. 106, attivi nel contrasto alla povertà. L'attività di tali enti è riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei competenti servizi. Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello di ambito territoriale o comunale, le équipes multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, ove opportuno, attività svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi. Sono in particolare promosse specifiche forme di</p>

	<p>collaborazione con gli enti attivi nella distribuzione alimentare a valere sulle risorse del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), anche al fine di facilitare l'accesso al REI dei beneficiari della distribuzione medesima, ove ricorrano le condizioni.</p> <p>Rete della protezione e dell'inclusione sociale Osservatorio sulla povertà</p>
ENTI TERRITORIALI E ALTRI SOGGETTI PUBBLICI COINVOLTI	
<p>Comuni: verificano requisiti di residenza e soggiorno; entro 6 mesi dalla approvazione del decreto devono definire i progetti utili alla collettività in cui impiegare i beneficiari del RdC; comunicano alla piattaforma del MLPS i suddetti progetti e l'assolvimento degli obblighi connessi.</p> <p>Rete per la protezione e l'inclusione sociale.</p>	<p>Comuni: sono i soggetti attuatori della misura assieme all'INPS.</p> <p>Regioni: ruolo di programmazione e raccordo con MLPS; esercitano tutoraggio o poteri sostitutivi nei confronti dei comuni in caso di grave inadempienza; possono firmare Convenzioni con il MLPS per integrare il REI con proprie misure.</p> <p>Rete per la protezione e l'inclusione sociale. Comitato per la lotta alla povertà.</p>
PUBBLICITA' DELLA MISURA	
<p>L'INPS può inviare comunicazioni informative sul RdC a tutti coloro il cui ISEE o sue componenti risultino compatibili con l'accesso al beneficio.</p>	<p>I comuni sono tenuti a dare ampia comunicazione delle modalità di accesso al REI.</p>
PROGRAMMAZIONE	
<p>Atti regionali.</p>	<p>Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Piani o atti regionali. Piani di Zona.</p>
MONITORAGGIO	
<p>L'Inps invia al Ministero del Lavoro e al MEF entro il 10 di ogni mese la rendicontazione delle domande accolte, relativa al mese precedente. Il Ministero del Lavoro predispone un Rapporto annuale di monitoraggio sull'applicazione del Rdc.</p>	<p>L'Inps invia al Ministero del Lavoro e al MEF entro il 10 di ogni mese la rendicontazione delle domande accolte, relativa al mese precedente.</p>

	<p>Il Ministero del Lavoro, sentito il Comitato per la lotta alla povertà, predispone un Rapporto annuale di monitoraggio sull'applicazione del Rei.</p> <p>Il Ministero del Lavoro è responsabile della valutazione del Rei (anche avvalendosi di INAPP).</p>
--	--